




Provincia di Forlì-Cesena AMBIENTE E PLANIFICAZIONE TERRITORIALE

Fascicolo n. 2014/09.04.03/000005



DETERMINAZIONE N. 3890 del 22/12/2014

OGGETTO: L.R.32/1988 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE AD USO TERMALE DENOMINATA "VALVERDE", SITA IN COMUNE DI CESENATICO ESERCITATA DALLA SOCIETA' "PARCO LEVANTE S.R.L.", RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 501 DEL 05/03/2012 DALLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA



1

Determina: 2014/3890 del 22/12/2014
Protocollo: 2014/115678 del 22/12/2014
Registro Albo: 2014/4997 del 22/12/2014
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
sensì degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da
Claudia Casadei il 22/12/2014 14:12:45

Forlì, 13 FEB. 2015 Firma *Claudio Casadei*

LA RESPONSABILE DI P.O. DEL NUCLEO DIFESA DEL SUOLO-ACQUE

Visti:

- la Legge Regionale 17 Agosto 1988 n.32 "Disciplina delle acque minerali e termali qualificazione e sviluppo del termalismo";
- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443, la Legge 07 Novembre 1941 n.1360, il D.P.R. 28 Giugno 1955 n.620 ed il D.P.R. 18 Aprile 1994 n.382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;
- la L.R. 21 Aprile 1999 n.3 "Riforma del Sistema Regionale e Locale", con particolare riferimento all'art. 147;
- la Legge Regionale 18 Maggio 1999 n. 9 e s.m.i. "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la determinazione n.34 del 07 Giugno 2000 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Beni Ambientali di questa Provincia concernente "Deleghe in materia di polizia mineraria ed acque minerali e termali ai sensi degli artt. 146 e 147 della L.R. 21 Aprile 1999 n.3 - Individuazione dei procedimenti in capo al Servizio e del personale impiegato" e successive;
- il D.lgs 6 Settembre 2011 n.159 in materia antimafia;

Richiamato il Permesso di Ricerca denominato "Valverde" dell'estensione di ha 200.00.00, rilasciato con Determinazione n.2 del 13 Gennaio 2004, Prot. n. 1749/2004, alla Società "GESTurist Cesenatico S.p.A.", la cui titolarità è stata poi trasferita con determinazione n.56 del 03 Luglio 2006 prot. 55504/2006 alla Società "Parco Levante S.r.l.", rinnovato quindi per ulteriori 3 anni con determinazione n. 102 del 19 Febbraio 2007, Prot. n. 17584/2007;

Considerato che, a seguito degli esiti della suddetta ricerca, in data 10 Giugno 2010 la Società "Parco Levante s.r.l." ha presentato alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - domanda di attivazione della procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 finalizzata al rilascio della concessione di acqua minerale e termale denominata "Valverde", sita in territorio del Comune di Cesenatico, dell'estensione complessiva di ettari 64.00.00;

Atteso che la suddetta istanza è volta allo sfruttamento dell'acqua minerale ad uso termale proveniente dal pozzo Valverde, mediante opere di captazione e presa (pozzo e relative attrezzature idrauliche e di protezione), opere di adduzione e accumulo (condotte e vasca), per il successivo impiego all'interno del Complesso termale "Parco Levante" posto nelle vicinanze del pozzo medesimo;

Visto il Decreto Dirigenziale 25 Febbraio 2011 n. 3989 del Ministero della Salute, "Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale "Valverde" in comune di Cesenatico (Forlì-Cesena) per la balneo-fangoterapia";

Considerato che il progetto in esame si configura opera di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 17 co.2 della L.R. 9/99 e s.m.i, la VIA comprende e sostituisce tutte le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in base alla vigente normativa.

Richiamata la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 345/2012 del 26/03/2012 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale sulla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata "Valverde" con la quale il progetto è stato giudicato ambientalmente compatibile, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Conferenza di servizi come riportate nel relativo Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto in data 01/07/2011;

Considerato che, a seguito della sottoscrizione del suddetto Rapporto Ambientale, è stata rilasciata con Determinazione della Responsabile di P.O. dell'Area Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 501 del 05/03/2012 (Prot.n. 21649/2012) della Provincia di Forlì-

Determina: 2014/3890 del 22/12/2014
Protocollo: 2014/115878 del 22/12/2014
Registro Albo: 2014/4997 del 22/12/2014
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da
Claudia Casadei il 22/12/2014 14:12:45

13 FEB. 2015

Firma

Claudia Casadei

Cesena, la concessione di coltivazione dell'acqua minerale ad uso termale denominata "Valverde", per la durata di anni 30 (trenta) e di estensione complessiva di ettari 64.00.00 (sessantaquattro/00/00), come individuata nel Piano di Delimitazione e nel Verbale di Delimitazione, redatti in data 28 Dicembre 2011 Prot. Prov. n. 123204/2011;

Dato atto che nella suddetta Determinazione, compresa all'interno della Delibera di Giunta Regionale n. 345/2012, sono state assunte *in toto* le prescrizioni impartite in sede di VIA; in particolare le prescrizioni dalla 1 alla 9, riportate alla lettera b) del Dispositivo della D.G.R. n. 345/2012, sono state trascritte al punto 6), dalla lettera k. alla lettera s) della sopra riportata Determinazione;

Dato atto che con nota acquisita al prot. prov.le n. 51045 del 16/05/2014, la Soc. Parco Levante S.r.l., ha trasmesso domanda di attivazione della procedura di V.I.A. per la modifica della concessione alla Provincia di Forlì-Cesena, ad oggi competente per tale procedura in quanto il progetto ricade nella categoria A.2.13 della L.R. 9/99 e s.m.l.: "Attività di coltivazione sulla terraferma di sostanze minerali di miniera";

Considerato che all'interno del suddetto procedimento di V.I.A. è stato richiesto da parte del proponente, ai sensi dell'art. 17 co.2 della L.R. 9/99 e s.m.l., di ricomprendere la modifica della sopra richiamata Determinazione della Responsabile di P.O. dell'Area Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 501 del 05/03/2012;

Dato atto delle avvenute pubblicazioni di rito effettuate dalla Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito della procedura di VIA, avverso le quali non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista la documentazione di merito prodotta a corredo dell'istanza sopraccitata;

Considerato che le modifiche al progetto originario riguardano:

- a seguito dell'ottimizzazione delle attività termali previste nello stabilimento di futura realizzazione, è prevista una diminuzione dei prelievi idrici dall'opera di captazione di circa il 37%: dagli 80.000 mc/annui autorizzati, corrispondenti ad una portata massima emungibile di 2,5 l/sec (come prescritto al punto 6 del dispositivo della D.G.R. 345/2012, poi trascritto al punto 6 lettera p) della Determinazione n. 501 del 05/02/2012), si richiedono 50.000 mc/annui con una portata massima emungibile di 2 l/sec;
- a fronte della diminuzione dei prelievi idrici è richiesta una rivisitazione del sistema di monitoraggio modificando quanto prescritto al punto 8 del dispositivo della D.G.R. 345/2012, poi trascritto al punto 6 lettera r) della Determinazione n. 501 del 05/02/2012.

Dato atto delle valutazioni effettuate dalla Conferenza di Servizi in merito ai Quadri di Riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale;

Tenuto conto che la Conferenza di Servizi ha giudicato le modifiche al progetto in esame nel complesso ambientalmente compatibili e che pertanto occorre modificare la concessione di coltivazione denominata "Valverde", già rilasciata con la sopra richiamata Determinazione n. 501 del 05/03/2012 sostituendo alcune delle prescrizioni ivi impartite sulla base di quanto riportato nel Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto in data 16 Dicembre 2014;

Considerato che in tale Rapporto Ambientale sono state modificate le prescrizioni n. 6 e 8 della D.G.R. 345/2012 come di seguito riportato:

1. "in luogo del sistema di monitoraggio come previsto al punto n.8 del Rapporto ambientale di cui alla D.G.R. n. 345/2012 del 26/03/2012, al fine di regolare il monitoraggio in questione e prevedere eventuali azioni di controllo si prescrive quanto segue:
 - a) l'istituzione di una stazione GPS permanente posizionata nelle immediate vicinanze del pozzo che dovrà entrare in funzione due anni prima dell'inizio dei lavori. In particolare la stazione GPS dovrà essere di classe geodetica e a doppia frequenza; la sua monumentazione e le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati dovranno essere concordati con Arpa Direzione Tecnica. Come è noto le misure di tale stazione

Determina: 2014/3890 del 22/12/2014
Protocollo: 2014/115678 del 22/12/2014
Registro Albo: 2014/4897 del 22/12/2014
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da
Claudia Casadel il 22/12/2014 14:12:45

3

Forlì,
13 FEB. 2015

Firma

Claudio Casad

- potranno essere significative solo dopo 2-3 anni di funzionamento;
- b) la misura dei movimenti verticali del suolo tramite analisi interferometrica SAR relativamente ad un'area di almeno 1 km² con cadenza quinquennale; la prima misura (T0), dovrà avvenire un anno prima dell'inizio dei lavori. Tale misura consentirà di avere per la zona in questione il valore di "bianco" della velocità di abbassamento del suolo, ovvero il valore della subsidenza prima dell'entrata in funzione del pozzo ad uso dello stabilimento termale;
 - c) la redazione di rapporti con cadenza annuale contenenti i risultati delle misure GPS e, con cadenza quinquennale, i risultati delle misure interferometriche; i rapporti saranno inviati ad Arpa Direzione Tecnica, Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico ed alla Provincia di Forlì-Cesena;
 - d) la redazione dei rapporti tecnici relativi all'interpretazione dei risultati delle misure GPS e delle misure interferometriche dovrà essere effettuata da personale di comprovata esperienza in materia;
 - e) qualora il sistema GPS dovesse evidenziare, a giudizio degli enti suddetti, velocità di abbassamento del suolo superiori a quelle risultanti dalla misura di "bianco" sopra menzionata, al netto dell'errore strumentale, dovrà essere effettuata una misura interferometrica, ancorché non programmata per tale anno. Se da tale misura dovesse emergere un abbassamento differenziale nell'intorno del pozzo rispetto al territorio circostante (area di 1 km²), l'autorità competente, avvalendosi degli enti che hanno partecipato alla conferenza valuterà una eventuale rimodulazione delle portate emunte;
 - f) gli eventuali abbassamenti che dovessero evidenziarsi con le prime misure GPS significative oppure con la seconda misura interferometrica (T0+5 anni), verranno valutati sulla base dei cedimenti da sovraccarico indotti dalle strutture relative al complesso termale, così come previsti dalla Relazione Geologica-Geotecnica allegata al progetto.
2. in luogo di quanto prescritto al punto n.6 del Rapporto ambientale di cui alla D.G.R. n. 345/2012 del 26/03/2012, si stabilisce in 2 l/sec la portata massima amungibile e in 50.000 mc/annui il quantitativo di prelievo massimo della risorsa termale;
 3. le prescrizioni relative alla D.G.R. n. 345/2012 del 26/03/2012, escluse le prescrizioni n. 6 e n. 8 qui modificate, sono da ritenersi a tutti gli effetti vigenti"

Dato atto che le prescrizioni di cui al punto 6 e 8 della D.G.R. 345/2012 corrispondono rispettivamente al punto 6 lettere p) ed r) della Determinazione n. 501 del 05/02/2012;

Dato atto che sono state espletate le procedure di cui al D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159, in materia di antimafia;

Visti gli altri pertinenti atti d'Ufficio;

Richiamata la determina n.845 del 18/04/2013 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio che assegna alla Posizione Organizzativa del "Nucleo Difesa del Suolo-Acque" l'assunzione dei poteri e delle responsabilità di cui all'art.37 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'Obiettivo di PDO 037802 "Gestione acque minerali e termali L.R. 32/1988";

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

Dato atto il responsabile del procedimento Ing. Milena Lungherini in riferimento al procedimento di che trattasi, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

Visti gli artt. 42 e 43 dello Statuto di questa Provincia;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento:

DETERMINA

Determina: 2014/3890 del 22/12/2014
Protocollo: 2014/115678 del 22/12/2014
Registro Albo: 2014/4997 del 22/12/2014
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da
Claudia Casadei il 22/12/2014 14:12:45

Forlì
13 FEB. 2015

Firma




1) Di modificare la Determinazione della Responsabile di P.O. dell'Area Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n.501 del 05/03/2012 (Prot.n. 21649/2012), conformemente a quanto previsto nel Rapporto Ambientale sottoscritto in data 16 Dicembre 2014 , e come di seguito riportato:

- il punto 6) lettera p) del dispositivo della sopraccitata Determina viene sostituito dal seguente:

"si stabilisce in 2 l/sec la portata massima emungibile e in 50.000 mc/annui il quantitativo di prelievo massimo della risorsa termale";

- Il punto 6) lettera r) della dispositivo della sopraccitata Determina viene sostituito dal seguente:

"al fine di regolare il monitoraggio in questione e prevedere eventuali azioni di controllo si prescrive quanto segue:

- *l'istituzione di una stazione GPS permanente posizionata nelle immediate vicinanze del pozzo che dovrà entrare in funzione due anni prima dell'inizio dei lavori. In particolare la stazione GPS dovrà essere di classe geodetica e a doppia frequenza; la sua monumentazione e le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati dovranno essere concordati con Arpa Direzione Tecnica. Come è noto le misure di tale stazione potranno essere significative solo dopo 2-3 anni di funzionamento;*
- *la misura dei movimenti verticali del suolo tramite analisi interferometrica SAR relativamente ad un'area di almeno 1 km² con cadenza quinquennale; la prima misura (T0), dovrà avvenire un anno prima dell'inizio dei lavori. Tale misura consentirà di avere per la zona in questione il valore di "bianco" della velocità di abbassamento del suolo, ovvero il valore della subsidenza prima dell'entrata in funzione del pozzo ad uso dello stabilimento termale;*
- *la redazione di rapporti con cadenza annuale contenenti i risultati delle misure GPS e, con cadenza quinquennale, i risultati delle misure interferometriche; i rapporti saranno inviati ad Arpa Direzione Tecnica, Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico ed alla Provincia di Forlì-Cesena;*
- *la redazione dei rapporti tecnici relativi all'interpretazione dei risultati delle misure GPS e delle misure interferometriche dovrà essere effettuata da personale di comprovata esperienza in materia;*
- *qualora il sistema GPS dovesse evidenziare, a giudizio degli enti suddetti, velocità di abbassamento del suolo superiori a quelle risultanti dalla misura di "bianco" sopra menzionata, al netto dell'errore strumentale, dovrà essere effettuata una misura interferometrica, ancorché non programmata per tale anno. Se da tale misura dovesse emergere un abbassamento differenziale nell'intorno del pozzo rispetto al territorio circostante (area di 1 km²), l'autorità competente, avvalendosi degli enti che hanno partecipato alla conferenza valuterà una eventuale rimodulazione delle portate emunte;*
- *gli eventuali abbassamenti che dovessero evidenziarsi con le prime misure GPS significative oppure con la seconda misura interferometrica (T0+5 anni), verranno valutati sulla base dei cedimenti da sovraccarico indotti dalle strutture relative al complesso termale, così come previsti dalla Relazione Geologica-Geotecnica allegata al progetto"*

2) di fare salve tutte le altre disposizioni così come stabilite nella Determinazione della Responsabile di P.O. dell'Area Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 501 del 05/03/2012 (Prot.n. 21649/2012) della Provincia di Forlì-Cesena;

3) il presente atto deve essere conservato unitamente alla precedente Determinazione n.501 del 05/03/2012 (Prot.n. 21649/2012) di cui costituisce modifica;

4) il concessionario provveda, entro sei mesi dalla data di efficacia della presente Determinazione, all'annotazione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Forlì del presente provvedimento a margine della Nota di Trascrizione del 05 Settembre 2014, n. di registro generale 11906, n. di registro particolare 8438, da trasmettere poi al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

Determina: 2014/3890 del 22/12/2014
Protocollo: 2014/115678 del 22/12/2014
Registro Albo: 2014/4997 del 22/12/2014
Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da
Claudia Casadei il 22/12/2014 14:12:45

5

Forlì,
13 FEB 2015

Firma
Claudia Casadei

- 5) L'efficacia della presente Determinazione decorre dalla data di esecutività del Decreto del Presidente della Provincia di approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale di questa Provincia.

Si da atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

Si da atto che il responsabile del procedimento Ing. Milena Lungherini in riferimento al procedimento di che trattasi, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni di cui il concessionario deve essere in possesso, anche non espressamente indicati nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Firma
 TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 del SERVIO DIFESA DEL SUOLO - ACQUE
 Dr.ssa CASADEI CLAUDIA


Il presente atto viene notificato in data 13/02/15 consegnando n. 1 copia conforme all'originale, completa di allegati, al Sig. ANTONIO CASADEI in qualità di DELEGATO
 Firma del ricevente [Firma]
 (Documento n. PAI FASILE 2011)
 Il notificatore: Claudia Casadei
 Firma del notificatore [Firma]

Determina: 2014/3890 del 22/12/2014
 Protocollo: 2014/115678 del 22/12/2014
 Registro Albo: 2014/4997 del 22/12/2014
 Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da Claudia Casadei il 22/12/2014 14:12:45



Forlì,
 13 FEB. 2015

Firma [Firma]



Provincia di Forlì-Cesena
AMBIENTE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Fascicolo n. 2010/09.04.03/000004

Il presente atto viene notificato in data 06/03/12 consegnando n. 1 copia conforme all'originale, completa di allegati, al Sig. ANGELO TOCELLI in qualità di LEG. SA.PP. "PARCO LEVANTE"
 Firma del ricevente [Signature]
 (Documento n. 2012/21649 di 12)
 Il notificatore: PAOLO CESARI
 Firma del notificatore [Signature]

DETERMINAZIONE N. 501 del 05/03/2012

OGGETTO: L.R. 32/88 - RILASCIO CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE AD USO TERMALE DENOMINATA "VALVERDE", SITA IN COMUNE DI CESENATICO, ESERCITATA DALLA SOCIETA' "PARCO LEVANTE S.R.L."



Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 Claudia Casadei il 05/03/2012 11.18.04
 ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del D.Lgs. 82/2005
 ID: 1937486 del 05/03/2012 10.16.52
 Protocollo: 2012/21649 del 05/03/2012
 Determina: 2012/501 del 05/03/2012

Forlì,
05 MAR. 2012

Firma
[Signature]

LA RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Vista la sottoriportata relazione del responsabile del procedimento:

"Visti:

- la Legge Regionale 17 Agosto 1988 n.32, "Disciplina delle acque minerali e termali qualificazione e sviluppo del termalismo";
- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443, la Legge 07 Novembre 1941 n.1360, il D.P.R. 28 Giugno 1955 n.620 ed il D.P.R. 18 Aprile 1994 n.382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;
- il R.D. 30 Dicembre 1923 n.3267, il R.D. 16 Maggio 1926 n.1126, la L.R. 07 Dicembre 1978 n.47, la L.R. 30 Gennaio 1995 n.6 e la L.R. 21 Aprile 1999 n.3 in ordine al vincolo per scopi idrogeologici;
- il R.D. 02 Novembre 1933, n. 1579, che riserva al Demanio dello Stato il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche scaturenti nel territorio nazionale;
- il D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
- la L.R. 21 Aprile 1999 n.3 "Riforma del Sistema Regionale e Locale", con particolare riferimento all'art. 147;
- la L.R. 02 Aprile 1988 n.11 e la Legge 06 Dicembre 1991 n.394 in ordine alle aree naturali protette;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/9/2006, che approva il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e successiva Variante Integrativa approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010;
- la Legge Regionale 18 Maggio 1999 n. 9 e s.m.i. "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la L.R. 7/2004 e successiva direttiva 1191/2007 in ordine ai siti di Rete Natura 2000;

Visti inoltre:

- la Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.11354 del 15 Ottobre 2010, in applicazione del quarto comma dell'art.16 della Legge Regionale 17 Agosto 1988 n. 32, sopraccitata, relativa ai diritti proporzionali per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali;
- la determinazione n.34 del 07 Giugno 2000 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Beni Ambientali di questa Provincia concernente "Deleghe in materia di polizia mineraria ed acque minerali e termali ai sensi degli artt. 146 e 147 della L.R. 21 Aprile 1999 n.3 - Individuazione dei procedimenti in capo al Servizio e del personale impiegato" e successive;

Richiamato il Permesso di Ricerca denominato "Valverde" dell'estensione di ha 200.00.00, rilasciato con Determinazione n.2 del 13 Gennaio 2004, Prot. n. 1749/2004, alla Società "GESTurist Cesenatico S.p.A.", la cui titolarità è stata poi trasferita con determinazione n.56 del 03 Luglio 2006 prot. 55504/2006 alla Società "Parco Levante S.r.l.", rinnovato quindi per ulteriori 3 anni con determinazione n. 102 del 19 Febbraio 2007, Prot. n. 17584/2007;

Tenuto conto che nell'ambito dei lavori connessi al Permesso di ricerca è stato perforato un pozzo denominato Valverde, spinto fino alla profondità di m. 504 dal piano campagna;

Vista l'istanza datata 25/03/2010, acquisita da questa Provincia al Prot. n.38060 del 15/04/2010, con la quale la Società "Parco Levante s.r.l." con sede legale in Cesena, P.le Gennaro Biguzzi 20, P. Iva /C.F./N. Iscriz. Reg. Imprese Forlì Cesena 03560920401, chiede il rilascio della concessione di acqua minerale e termale denominata "Valverde", sita in territorio del Comune di Cesenatico, dell'estensione complessiva di ettari 64.00.00;

Forlì,
05 MAR. 2012

Firma



Atteso che la suddetta istanza è volta allo sfruttamento dell'acqua minerale ad uso termale proveniente dal pozzo Valverde, mediante opere di captazione e presa (pozzo e relative attrezzature idrauliche e di protezione), opere di adduzione e accumulo (condotte e vasca), per il successivo impiego all'interno del Complesso termale "Parco Levante" posto nelle vicinanze del pozzo medesimo;

Precisato che l'istanza di concessione interessa quota parte dell'area oggetto del Permesso di ricerca sopraccitato;

Tenuto conto che con Ns. nota prot. 39857 del 20/04/2010 è stato precisato alla Ditta richiedente che l'avvio del procedimento era subordinato all'espletamento della necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale;

Dato atto che in data 10 Giugno 2010 la Ditta ha presentato alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale – domanda di attivazione della procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. relativa alla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata "Valverde" in Comune di Cesenatico e che la relativa Conferenza di Servizi si è insediata in data 13/01/2011;

Considerato che il progetto in esame si configura opera di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 17 co.2 della L.R. 9/99 e s.m.i, la VIA comprende e sostituisce tutte le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, l'nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in base alla vigente normativa;

Dato atto delle avvenute pubblicazioni di rito effettuate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della procedura di VIA, avverso le quali non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista la documentazione di merito prodotta a corredo dell'istanza sopraccitata;

Dato atto che in data 08/02/2011 è stato effettuato sopralluogo istruttorio nell'area interessata;

Visto il Decreto Dirigenziale 25 Febbraio 2011 n. 3989 del Ministero della Salute, "Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale "Valverde" in comune di Cesenatico (Forlì-Cesena) per la balneo-fangoterapia";

Visto il B.M. datato 27/06/2011, n. 218, con il quale il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio di questa Provincia ha evidenziato al Rappresentante dell'Ente nella procedura di VIA, le problematiche legate alla subsidenza nel territorio costiero, evidenziando la necessità di individuare in tale sede opportune misure cautelative e monitoraggi, oltre alla previsione della possibilità di una rimodulazione dei quantitativi d'acqua estraibili, qualora ne ricorreranno le condizioni in base agli esiti dei monitoraggi;

Considerato che la falda di interesse di trova ad una profondità compresa fra m. 444,5 e m. 452,0 dal p.c., la stessa risulta naturalmente protetta dalla potente copertura argillosa sovrastante, non risulta necessario individuare un'area di protezione idrogeologica del pozzo ai sensi dell'art. 7, co.3 della L.R.32/88;

Dato atto delle valutazioni effettuate dalla Conferenza di Servizi in merito ai Quadri di Riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale;

Tenuto conto che la Conferenza di Servizi ha giudicato il progetto in esame nel complesso ambientalmente compatibile e che pertanto è possibile rilasciare la concessione di coltivazione denominata "Valverde" a condizione che siano rispettate le prescrizioni elencate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto in data 01/07/2011;

Ritenuto di assumere *in toto*, nel presente provvedimento, le prescrizioni impartite in sede di VIA;

Considerato che il Programma dei Lavori, presentato nell'Elaborato O "Relazione tecnico-finanziaria sui lavori eseguiti e progettati", di durata trentennale, prevede in particolare, a seguito della realizzazione del Complesso Termale:

I. la messa in esercizio dell'esistente pozzo ad uso termale di acqua minerale salsobromiodica "Valverde", comprendente le relative opere di impiantistica;

II. nuova ricerca idrogeologica profonda, per l'eventuale realizzazione di un secondo pozzo;

Atteso che in sede di procedura di VIA è stato prescritto che nel Programma Lavori da approvarsi contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione venga esclusa la messa in esercizio del secondo pozzo in previsione;

Ritenuto che, in relazione alla consistenza degli interventi ed investimenti programmati e del possesso da parte della Ditta richiedente di requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere, sussistano i presupposti per il rilascio della concessione, per la durata di anni 30;

Atteso che la definizione, da parte del Richiedente, delle attività e degli strumenti finalizzati alle operazioni di delimitazione della concessione si sono concluse nel dicembre 2011;

Visto il verbale ed il piano di delimitazione in scala 1: 2.000, redatti in data 28 Dicembre 2011, vistati dalla Responsabile di P.O. dell'Area Sicurezza del Territorio;

Vista la relazione tecnica istruttoria, datata 22/02/2012, redatta dall'Ufficio e depositata agli atti;

Visti gli artt. 42 e 43 dello Statuto di questa Provincia;"

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento:

DETERMINA

- 1) Di richiamare integralmente le premesse al presente atto;
- 2) Di rilasciare alla Società "Parco Levante s.r.l." con sede legale in Cesena, P.le Gennaro Biguzzi 20, P. Iva /C.F./N. Iscriz. Reg. Imprese Forlì Cesena 03560920401, la concessione di acqua minerale ad uso termale denominata "Valverde", sita in Comune di Cesenatico;
- 3) Che la suddetta Concessione abbia:
 - durata di anni 30 (trenta);
 - estensione complessiva di ettari 64.00.00 (sessantaquattro/00/00), come individuata nel Piano di Delimitazione (linea continua di colore rosso) su base catastale in scala 1:2.000 e come descritta nel Verbale di Delimitazione, redatti in data 28 Dicembre 2011 Prot. n. 123204/2011 in premessa citati; verbale e piano si allegano alla presente determinazione perché ne formino parte integrante e sostanziale;
- 4) Di approvare il Programma dei Lavori allegato all'istanza, ad esclusione della messa in esercizio del secondo pozzo ivi previsto;
- 5) Che la Ditta titolare della concessione è tenuta:
 - a. ad esercitare direttamente l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento;
 - b. ad attenersi al programma dei lavori, così come modificato. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
 - c. ad inviare, entro il 31 Dicembre di ogni anno, a questa Provincia -Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio- :


- un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;
 - il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 Giugno 1936, n.1347, convertito nella Legge 25 Gennaio 1937 n.218;
- d. ad installare, prima dell'inizio dell'attività, e mantenere in perfetto stato di funzionamento, idonei strumenti per la misurazione della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua estratta e a trasmettere a questa Provincia -Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio-, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi all'uopo rilevati e registrati nel mese precedente;
- e. a fornire ai collaboratori di questo Servizio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
- f. ad attenersi alle disposizioni di Legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite da questa Provincia per il controllo ed il regolare sfruttamento delle acque e dall'autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;
- g. a corrispondere annualmente a questa Provincia il diritto proporzionale annuo anticipato, pari ad Euro 18,69 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area della concessione;
- h. a far pervenire a questo Servizio, entro sei mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
- i. attorno all'emergenza del pozzo dovrà essere prevista un'area adeguata non accessibile ad estranei;
- j. dovrà essere disponibile un rubinetto flambabile per il campionamento dell'acqua in prossimità del pozzo;
- 6) Che la ditta titolare della concessione è tenuta a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni impartite in sede di Valutazione di Impatto Ambientale:
- k. La realizzazione delle pertinenze necessarie alla messa in esercizio del pozzo Valverde è subordinata all'ottenimento della necessaria autorizzazione paesaggistica ed alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- l. Il Concessionario dovrà fornire al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al termine dei primi due anni di attività, sperimentazioni cliniche controllate, rigorosamente disegnate, eseguite secondo protocolli specifici, atte a valutare l'efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte. Le predette relazioni cliniche saranno sottoposte alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità perché verifichi se sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento;
- m. Le acque minerali e termali utilizzate a fini terapeutici non potranno essere trattate con prodotti chimici, nel rispetto della normativa vigente;
- n. Dovrà essere mantenuto un vincolo di tutela assoluta in prossimità del pozzo Valverde in modo da tutelare la risorsa;
- o. Nel Programma dei Lavori è esclusa la messa in esercizio del secondo pozzo in previsione;
- p. Si stabilisce in 2,5 l/sec la portata massima emungibile;
- q. Durante l'esercizio del pozzo (artesiano) Valverde dovranno essere mantenute condizioni tali da garantire la salvaguardia delle condizioni di naturale prevalenza (livello piezometrico superiore alla quota del piano campagna) della falda in pressione interessata dall'emungimento, secondo i parametri indicati nel SIA a conclusione del paragrafo "Subsidenza". A tal fine dovrà essere effettuato un rilievo orario e contestuale della portata

Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 Claudia Casadei il 05/03/2012 11.18.04
 ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005
 ID: 1937486 del 05/03/2012 10.16.62
 Protocollo: 2012/21649 del 05/03/2012
 Determina: 2012/501 del 06/03/2012

05 MAR. 2012

Firma

CCorrad



del pozzo, del livello piezometrico, della conducibilità e della temperatura delle acque del pozzo. I dati che verranno rilevati dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale ad ARPA sezione provinciale di Forlì - Cesena, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio.

- r. Dovrà essere attuato un sistema di monitoraggio della subsidenza costituito da:
- una stazione GPS permanente; in particolare la stazione GPS dovrà essere di classe geodetica e a doppia frequenza; la sua monumentazione e le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati dovranno essere concordati con ARPA Direzione Tecnica;
 - un assestmetro posizionato subito al di sotto delle falde acquifere sfruttate dai pozzi presenti in loco, caratterizzati da una profondità massima di circa 180 metri ed un ulteriore assestmetro ancorato a circa 20 metri di profondità; entrambi gli assestimetri dovranno assicurare una lettura oraria dell'abbassamento del suolo, ed una precisione sub millimetrica della misurazione di questo fenomeno;
 - due piezometri in affiancamento agli assestimetri e circa alla stessa profondità, con misurazione oraria di livello, temperatura e conducibilità elettrica;

Tutta la strumentazione citata dovrà essere mantenuta in esercizio per tutto il periodo di esercizio dell'attività.

La stazione GPS così come gli assestimetri ed i piezometri dovranno essere installati esternamente all'area che sarà interessata dal cantiere, e la messa in opera di detta strumentazione di monitoraggio dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con ARPA Direzione Tecnica. I risultati del monitoraggio, che dovranno iniziare almeno un anno prima dell'inizio dell'emungimento dal pozzo termale, dovranno essere forniti semestralmente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, ad ARPA Direzione Tecnica ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, e potranno comportare la rimodulazione delle portate previste nell'atto di concessione.

- s. Qualora l'attività di ricerca abbia esito positivo, l'autorizzazione della messa in esercizio del nuovo pozzo è subordinata al mantenimento di condizioni che consentano di minimizzare gli abbassamenti del suolo ed all'emungimento di volumi complessivi idonei a limitare la perdita di carico idraulico locale dell'acquifero o degli acquiferi profondi interessati dal prelievo della risorsa utilizzata a scopo termale. A tal fine sarà necessario condurre uno specifico studio idrogeologico, i cui esiti (in caso di rilascio di autorizzazione al nuovo prelievo) andranno verificati attraverso un monitoraggio successivo. I risultati del monitoraggio condizioneranno il mantenimento o l'eventuale rimodulazione delle portate complessivamente emunte, già autorizzate o da autorizzare.
- 7) L'efficacia della presente determinazione decorre dalla data di efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale;
- 8) La presente determinazione sarà trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.

Firma
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL'AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO
D.SSA CASADEI CLAUDIA